



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 163 DEL 06/11/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIALE ORIENTE E VIA AIRONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che viale Oriente e via Airone sono strade a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 2025/386 del 03/11/2025 rilasciata con prescrizioni alla ditta TIVOLI SRL con sede a Jesolo (VE) in viale Oriente 122 per le porzioni di carreggiata di viale Oriente e di via Airone per il periodo dal 31/10/2025 al 31/12/2025, in esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal PDC n. 2021/1984;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità nelle vie interessate, pervenuta con protocollo n. 2025/77213 del 10/10/2025 dalla ditta OCT SRL con sede a Noventa di Piave (VE) in via Pitagora 18;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che dalla data di pubblicazione del presente atto fino alle 18:00 del 31/12/2025

1. la circolazione veicolare su **via Airone** nel tronco stradale compreso fra viale Oriente e l'arenile possa essere vietata a tutti i veicoli e segnalata come riservata ai soli **residenti**, frontisti e domiciliati e dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di **emergenza** o di polizia.

Dovrà in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità pedonale e la sosta potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

2. la larghezza della carreggiata del tratto di **viale Oriente** compreso fra le intersezioni con le vie Venier e Airone dove sarà operante il cantiere stradale per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, possa essere ridotta per le necessità di cantiere mantenendo costantemente sgombera da impedimenti una larghezza utile di almeno **m. 6,00**.

La viabilità urbana nel tratto di strada interessato dovrà essere sempre garantita e preservata a **doppio senso** di circolazione, con possibilità di istituzione del **senso unico alternato**.

Per garantire la continuità della **circolazione pedonale**, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al presente punto, a cura della ditta esecutrice venga individuato un **percorso alternativo**.

3. che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;

4. che altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura della sede** stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
5. che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
6. che dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di **installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica** occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.